

Allegato alla piattaforma e nuova riorganizzazione contrattuale comparto funzioni locali. A cura del responsabile settore segretari comunali della fenal: G. Vangi

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI UNA IPOTESI DI RIFORMA

Testo redatto e proposto dal Dott. Cosmo Sciancalepore, rivisitato e corretto dal Dott. Giampiero Vangi

Come si evince dalla ipotesi di riforma di seguito riportata, numerose sono le funzioni di competenza statale, in via esclusiva o concorrente, esercitate a livello locale, attribuibili ai Segretari comunali e provinciali. Si tratta di funzioni in parte già ora attribuite direttamente ai Segretari o agli enti locali, in parte nuove. Non è evidentemente una ipotesi di riforma volta ad auspicare un impossibile ritorno al passato. Nessuno potrebbe infatti oggi sostenere, sia per ragioni giuridiche e di legittimità costituzionale che per ragioni di opportunità e di utilità sostanziale, il ritorno al vecchio e ormai non riesumabile parere preventivo di legittimità o il ritorno al Segretario quale terminale dello Stato *all'interno* dell'ente locale. E' anzi una proposta proiettata al futuro, alla reale attuazione del federalismo e alla piena distinzione di ruoli e funzioni tra Stato e enti locali, in quanto volta ad evitare che un soggetto esterno all'ente locale possa esercitare, all'interno dello stesso, funzioni di carattere gestionale o addirittura di direzione complessiva come ancora sostenuto da qualcuno. E' anche una ipotesi che cerca di essere il più possibile rispettosa del vigente quadro costituzionale, così come espresso più volte negli ultimi anni dalla Corte costituzionale, nella parte in cui sottrae il Segretario a spoil system e condizionamenti che potrebbero pregiudicarne l'attività a danno degli interessi dello Stato e degli stessi enti locali. La proposta appare inoltre idonea a realizzare risparmi di spesa per effetto dei controlli previsti e per la prevedibile riduzione di incarichi esterni e contenzioso.

ART. 1

(Segretario Comunale e Provinciale)

In ogni Comune e in ogni Provincia, per l'esercizio di funzioni rientranti nella competenza statale esclusiva o concorrente, opera un Segretario Comunale o Provinciale, Dirigente a tempo indeterminato del Ministero dell'Interno.

Il Segretario Comunale opera in una sede singola se il Comune ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, in una sede Convenzionata tra due Comuni della stessa Provincia se la popolazione complessiva è tra 5.000 e 10.000 abitanti e in una sede convenzionata tra tre Comuni della stessa Provincia se la popolazione complessiva è inferiore a 5.000 abitanti. In via eccezionale e temporanea il Segretario può essere incaricato di operare presso un'ulteriore sede Comunale vacante in attesa di nomina del titolare o per le ordinarie supplenze. Il Segretario Provinciale opera in una sola Provincia.

ART. 2

(Nomina del Segretario Comunale o Provinciale)

Il Segretario comunale o provinciale è nominato : per le sedi avente una popolazione inferiore a 65.000 abitanti dal Prefetto, sentito il parere preventivo obbligatorio non vincolante del Sindaco o dei Sindaci interessati; per le sedi avente una popolazione superiore a 65.000 abitanti dal Ministro dell'Interno, sentito il parere obbligatorio, non vincolante del Sindaco o del Presidente della Provincia interessato.

La nomina ha durata pari a tre anni.

Il Prefetto ed il Ministro dell'Interno, anche su richiesta motivata del Sindaco o dei Sindaci interessati o del Presidente della Provincia interessata, o su richiesta consensuale unitamente al Segretario Interessat, può trasferire, indicandone i motivi, il Segretario Comunale o Provinciale ad altra sede anche prima della scadenza prevista.

Alla spesa della retribuzione del Segretario Comunale e Provinciale ed alla sua formazione provvede il Ministero dell'Interno mediante utilizzo delle risorse trasferite dai Comuni e provenienti dai diritti di Rogito.

ART. 3

(Funzioni del Segretario comunale o provinciale)

Il Segretario Comunale o Provinciale svolge, rispettivamente in ambito comunale o provinciale, esclusivamente le funzioni rientranti nella competenza statale esclusiva o concorrente. Restano di competenza esclusiva dei dirigenti o dei titolari di posizione organizzativa nominati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia le funzioni gestionali di competenza comunale o provinciale.

Il Segretario Comunale o Provinciale:

- Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione alle riunioni di Consiglio e Giunta con obbligo di evidenziare e verbalizzare eventuali motivi di illegittimità delle deliberazioni, senza che ciò impedisca l'approvazione e l'efficacia dell'atto.

- Roga i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
- Controlla, *in via successiva*, prima della stipulazione dei relativi contratti, le determinazioni gestionali adottate in materia di contratti pubblici, ivi compresi gli incarichi professionali, di studio, ricerca e consulenza. Nell'esercizio di tale funzione il Segretario, evidenziando le eventuali illegittimità riscontrate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto, può chiedere motivatamente l'annullamento in autotutela della determinazione.
- Su richiesta del Sindaco o del Presidente della Provincia fornisce pareri legali in materie di competenza comunale o provinciale.
- Verifica la conformità alla legge e ai Ccnl vigenti dei contratti collettivi decentrati, stipulati dagli organi gestionali dell'ente, con potere di chiedere motivatamente alle parti di modificare l'accordo raggiunto.
- Autentica le firme, anche per referendum e proposte di legge.
- Riceve le candidature a Sindaco, Presidente della Provincia e a Consigliere comunale o provinciale.
- Sovrintende, in nome e per conto dello Stato, ai seguenti servizi gestiti dal Comune: elettorale, stato civile, anagrafe, leva militare, statistica.
- Presiede l'Ufficio elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.
- Presiede l'Ufficio di Statistica in caso di censimento.
- Diffida il Comune o la Provincia nel caso di mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e della mancata verifica del permanere degli equilibri di bilancio.
- Assume le funzioni di Commissario in caso di scioglimento del Consiglio fino a nuove elezioni.
- Può essere nominato dal Giudice competente Commissario ad acta per l'ottemperanza alle sentenze pronunciate contro il Comune o la Provincia.
- Vigila sul rispetto dei principi di partecipazione procedimentale e di accesso agli atti e adotta gli atti necessari a garantire effettiva tutela a tali principi.
- Svolge, in ambito comunale o provinciale, ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Prefetto.

Il Segretario Comunale o Provinciale non può assumere incarichi o consulenze presso il Comune o la Provincia dove opera o presso società, organismi o qualsiasi altro ente dipendente o comunque sottoposto al controllo o vigilanza degli stessi enti.

ART.4

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

Valgono per i Segretari Comunali e Provinciali le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art.236 del D.Lgs. 267/2000.

ART.5

(Disposizioni transitorie)

Con D.P.R., da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si procederà a dare attuazione alla presente normativa.

Fino all'entrata in vigore del D.P.R. di cui al comma precedente continua ad applicarsi la normativa già in vigore, non contrastante con la presente legge, ivi compresa la normativa in materia di classificazione dei Comuni e di articolazione dei Segretari in fasce professionali.

ART.6

(Abrogazioni)

E' abrogata la normativa vigente in materia di nomina e revoca del Segretario da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia e in materia di mancata conferma, disponibilità e mobilità dei Segretari Comunali e Provinciali.

4. I vantaggi della riforma per lo Stato e le Autonomie locali.

La riforma ipotizzata, rispetto alla situazione esistente, si caratterizza per una maggiore conformità al vigente quadro costituzionale e alla ormai costante giurisprudenza costituzionale e contabile in materia e presenta alcuni vantaggi, anche di ordine pratico, di seguito sinteticamente riportati, sia per lo Stato che per le Autonomie locali.

Lo Stato avrebbe la possibilità di avvalersi, *in ambito comunale e quindi al livello amministrativo più vicino al cittadino*, di un soggetto che svolge le competenze attribuite allo stesso dalla Costituzione in via esclusiva o concorrente. Potrebbe contare inoltre su un soggetto, esperto di diritto e contabilità, particolarmente indicato per promuovere soprattutto il corretto utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche a livello locale nel quadro dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del rispetto degli obblighi comunitari.

I Comuni e le Province vedrebbero riservate, in via esclusiva, ai propri dirigenti e/o responsabili, senza l'intromissione di soggetti non dipendenti da essi, con piena libertà di regolamentare autonomamente la propria organizzazione e i propri uffici e servizi, le competenze attribuite dalla Costituzione agli enti locali. Il ruolo di Sindaci e Presidenti di Provincia sarebbe inoltre adeguatamente salvaguardato dal loro coinvolgimento nel procedimento di nomina o di conferma del Segretario in piena conformità all'ormai consolidato orientamento della Corte Costituzionale in materia di *spoil system*.

Si vedrebbero altresì liberati dal fardello della spesa del Segretario dalla spesa generale del personale dell'Ente Locale.